



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

DISEGNO DI LEGGE

" Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto"

Esaminato dalla Commissione nella seduta del 6 giugno 1997 . Parere favorevole condizionato.

Relatore Armando STEFANETTI

-
- **Decisione n. 36**
 - **Relazione**
 - **Testo a fronte**

Giugno 1997



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

DISEGNO DI LEGGE

**INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI
AMIANTO.**

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

è ormai noto a tutti che l'uso dell'amianto comporta gravi rischi per la salute. Per tale motivo la legge 27 marzo 1992, n. 257 ha stabilito norme in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto e misure di bonifica delle aree inquinate dalla presenza di amianto.

Alle Regioni la legge ha demandato il compito di formulare un piano organico di interventi atti a raggiungere gli obiettivi sopra detti. Tra le principali linee di intervento ricordiamo: a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione di amianto; b) il censimento delle imprese che hanno utilizzato od utilizzano amianto, nonché di quelle che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica; c) la predisposizione di programmi per dismettere

l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti; d) l'individuazione dei siti per lo smaltimento dell'amianto; e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro nonché la vigilanza sulle attività di smaltimento e di bonifica dei siti; f) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale ed il relativo rilascio dei titoli di abilitazione per gli operatori della rimozione, smaltimento e bonifica; g) la dotazione alle unità sanitarie locali della strumentazione necessaria per il controllo; h) il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva.

Nelle more di formazione del piano, la Giunta regionale propone il presente disegno di legge che anticipa come specifica, parziale ed urgente una delle misure previste nel piano e cioè la individuazione dei siti ove smaltire i rifiuti d'amianto che già vengono prodotti dalle attività di bonifica in corso.

Va precisato al riguardo che i rifiuti di amianto sono classificabili come "rifiuti speciali" e come tali vanno smaltiti a cura e spese di chi li produce. Per tale motivo il d.d.l. non comporta nessun onere a carico della Regione e affida alla iniziativa economica degli enti locali e loro imprese specializzate nonché alle imprese private l'organizzazione (sito ed impianto) dello smaltimento.

Sulla proposta della Giunta la 5° Commissione ha discusso ampiamente ed ha ascoltato, in apposita seduta, i

tecnicisti dell'E.N.E.A. esperti della materia.

Punto di valutazione difforme tra i commissari è stata la necessità / opportunità di creare siti specifici per lo smaltimento dell'amianto ovvero di utilizzare la catena degli impianti di smaltimento R.S.U. e speciali già esistenti o programmati onde contenere il numero di impianti necessari per la nostra regione.

La 5° Commissione ha infine espresso parere favorevole sul d.d.l. della Giunta con la proposta al Consiglio di introdurre nell'articolato le modifiche riportate nel testo a fronte allegato alla presente relazione.

Il provvedimento è composto da sette articoli, dei quali si illustra sinteticamente quanto in ciascuno viene stabilito:

art. 1 - Fissa l'obiettivo generale della legge (individuazione dei siti) e le caratteristiche geomorfologiche dei siti (cave esaurite);

art. 2 - Individua i soggetti che possono inoltrare proposte alla Regione (comuni, province, comunità montane, aziende speciali e municipalizzate, imprese pubbliche e private specializzate nello smaltimento rifiuti). Tali soggetti devono avere i requisiti per essere iscritti all'Albo nazionale degli smaltitori e devono contestualmente avviare la procedura per la pronuncia della compatibilità ambientale del sito proposto; devono altresì indicare la tariffa del servizio.

art. 3 - Disciplina tempi (centoventi giorni) e criteri per la selezione delle offerte, tra i quali la preferenza per gli enti pubblici e l'economicità del servizio (tariffa più bassa);

PM

artt. 4 e 5 - Stabiliscono: che gli impianti sono esercitati dai proponenti i siti selezionati; che gli enti pubblici possono esercire gli impianti direttamente o mediante uno dei modi previsti dalla legge n. 142/90; che negli impianti individuati possone essere stoccati solo rifiuti di amianto prodotti nel territorio regionale; che dalla data di attivazione di uno solo degli impianti, è fatto divieto smaltire amianto in impianti diversi.

art. 6 - Fissa la sanzione amministrativa per i trasgressori degli obblighi prima richiamati.


art. 7 - Stabilisce la revoca dell' atto di individuazione del sito qualora il proponente non rispetta i termini di attivazione dell'impianto di smaltimento.

Invito il Consiglio ad approvare la legge, nel testo modificato e riportato a fronte.

Giugno 1997

Il Relatore

(Prof. Armando Stefanetti)





Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

DECISIONE N° 36/97

D.d.I. " Individuazione dei siti per lo smaltimento dei rifiuti di amianto "

Seduta del 6 giugno 1997

Presenti

5ª Commissione : Stefanetti (Presidente), Fiorentino, Tedesco, Marmo, Lomelo, Lospinuso, Mineo, Pepe, Strazzeri, Palese (Tarquinio), Basurto (Tundo), Valente

Giunta regionale : Amodio, Assessore all'Ambiente

Funzionari G.R. : dott. Giampiero Sechi, Uff. smaltimento rifiuti

Segr. 5ª Comm.ne : ing. Giovanni Mona, Sig.ra Beatrice Romanazzi

LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- proseguito l'esame del provvedimento legislativo in epigrafe;
- confermate le decisioni assunte nel corso delle precedenti sedute;
- approvate le proposte di emendamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

CONDIZIONATO

all'approvazione degli emendamenti riportati nel testo a fronte.

DESIGNA RELATORE STEFANETTI

La decisione è stata assunta con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

Favorevole : Stefanetti, Fiorentino, Marmo, Basurto, Lospinuso, Palese

Astenuto : Lomelo, Pepe, Tedesco, Valente

Contrario : Mineo, Strazzeri

Il Resp. Segreteria Comm.ne
(dott. Ing. Giovanni Mona)

Giovanni Mona

Il Presidente
(Prof. Armando Stefanetti)

Armando Stefanetti

DISEGNO DI LEGGE

INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI AMIANTO

TESTO DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Nelle more della predisposizione del piano regionale di cui all'art. 10 della legge 27.03.92, n. 257, la Giunta regionale individua uno o più siti nell'ambito del territorio regionale da destinare allo smaltimento di rifiuti di amianto.

2. I siti sono individuati esclusivamente in coincidenza con cave esaurite nelle quali è cessata l'attività estrattiva e accolgono discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l'osservanza delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

Art. 2

1. Possono presentare proposte di individuazione dei siti i comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le aziende speciali di igiene urbana. Possono altresì presentare proposte di individuazione dei siti le imprese pubbliche o private, specializzate nella attività di smaltimento dei rifiuti e nella gestione

TESTO PROPOSTO DALLA 5° COMMISSIONE

Art. 1

1. Nelle more della predisposizione del piano regionale di cui all'art. 10 della legge 27.03.92, n. 257, la Giunta regionale individua i siti nell'ambito del territorio regionale da destinare allo smaltimento di rifiuti d'amianto.

2. I siti sono individuati *prioritariamente in coincidenza di aree argillose stabili cavate o di cave esaurite nelle quali è cessata l'attività estrattiva, idonee ad accogliere* discariche controllate, progettate, realizzate e da esercitarsi con l'osservanza delle norme vigenti in materia di smaltimento rifiuti, *previste per le discariche di 2° categoria di tipo "C"*.

Art. 2

1. Possono presentare proposte di individuazione dei siti i comuni, le province, le comunità montane ed i loro consorzi, le aziende speciali e municipalizzate di igiene urbana. Possono altresì presentare proposte di individuazione dei siti le imprese pubbliche o private, specializzate nelle attività di smaltimento dei rifiuti e nella gestione di discariche

di discariche controllate che dimostrino di avere la disponibilità dei siti.

2. Le proposte debbono pervenire allo Assessorato all' ambiente della Regione Puglia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; contestualmente alla proposta, i soggetti interessati sono tenuti ad attivare le procedure per la pronuncia della compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 *et al.* D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 Contestualmente alla proposta i soggetti proponenti dichiarano di possedere i requisiti per ottenere l'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e si impegnano a presentare l'istanza d'iscrizione all'Albo stesso entro i termini stabiliti per la presentazione del progetto dell'impianto.

Art.3

1. La Giunta regionale provvede all'individuazione dei siti scegliendoli fra quelli proposti ai sensi del precedente art. 2, a condizione che i relativi progetti di massima abbiano ottenuto la prescritta pronuncia di compatibilità ambientale.

2. L'individuazione è effettuata entro il limite massimo di un milione di metri cubi complessivi per

controllate che dimostrino di avere la disponibilità dei siti.

2.. Le proposte debbono pervenire allo Assessorato all' ambiente della Regione Puglia entro *centoventi* giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; contestualmente alla proposta, i soggetti interessati sono tenuti ad attivare le procedure per la pronuncia della compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 *et al.* D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 *In allegato alla proposta i soggetti proponenti presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Albo nazionale di cui all'art. 30 del d. l.vo 5.02.97, n. 22.*

3. Unitamente alla proposta i soggetti interessati presentano una dichiarazione, con sottoscrizione autenticata nei modi di legge, da cui risulti la tariffa di smaltimento che essi si impegnano ad applicare.

Art. 3

1. Nel centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente articolo, la Giunta regionale provvede alla individuazione dei siti scegliendoli fra quelli proposti che abbiano ottenuto la prescritta pronuncia di compatibilità ambientale.

2. L'individuazione è effettuata entro il limite

g. Allen

tutto il territorio regionale.

3. Nella scelta dei siti da individuare la Giunta regionale darà preferenza alle proposte presentate dai comuni, dalle province, dai loro consorzi, dalle comunità montane e dalle aziende municipalizzate di igiene urbana.

4. Entro trenta giorni dalla data di individuazione dei siti, i soggetti proponenti presentano alle province competenti i progetti esecutivi dell'impianto di discarica controllata; degli elaborati di progetto deve far parte un quadro economico dettagliato della gestione dell'impianto, nel quale siano indicate le tariffe di smaltimento da applicare.

Art. 4

1. Gli impianti di cui alla presente legge sono esercitati dai soggetti proponenti di cui al precedente art. 2.

massimo di 1.200.000 mc del quali 250.000 mc al servizio del territorio della Provincia di Foggia, 350.000 mc al servizio del territorio della Provincia di Bari, 600.000 mc al servizio dei territori comprendenti le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.

3. L'individuazione è effettuata con preferenza delle soluzioni che prevedono l'applicazione della tariffa di smaltimento più bassa.

4. A parità di condizioni tariffarie sarà data preferenza alle proposte presentate dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dalle aziende municipalizzate di igiene urbana e dalle aziende speciali di igiene urbana.

4. Entro trenta giorni dalla data di individuazione dei siti, i soggetti proponenti presentano alle province competenti i progetti esecutivi dell'impianto di discarica controllata; degli elaborati di progetto deve far parte un quadro economico dettagliato della gestione dell'impianto. **L'approvazione dei progetti indica il termine entro il quale gli impianti devono essere attivati**

Art. 4

1. (identico)

Co. Nuova

2. I comuni, le province, i loro consorzi, le comunità montane, le aziende speciali di igiene urbana, esercitano gli impianti direttamente ovvero nei modi previsti dall' art. 22 della legge 8 giugno 1990, n.142.

Art.5

1. Gli impianti realizzati in attuazione della presente legge sono destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo dei rifiuti di amianto prodotti nel territorio regionale.

2. Dalla data di attivazione anche di uno solo degli impianti realizzati ai sensi della presente legge è fatto divieto ai produttori di rifiuti di amianto di destinare gli stessi rifiuti allo smaltimento in impianti diversi comunque ubicati.

Art. 6

1. I gestori degli impianti realizzati ai sensi della presente legge, che ricevono negli impianti stessi rifiuti diversi dai rifiuti di amianto, ovvero rifiuti provenienti da fuori regione, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni.

2. I produttori di rifiuti di amianto che li destinano allo smaltimento in impianti di stoccaggio definitivo, diversi da quelli realizzati in attuazione della

2.

"eserciscono"

Art. 5

1. (identico)

2. (identico)



Art. 6

1. (identico)

2. (identico)

g. M...

presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

Art. 7

1. I termini previsti dalla presente legge sono perentori. Il mancato rispetto degli stessi comporta la revoca degli atti d'individuazione adottati dalla Giunta regionale e l'adozione di nuovi atti di localizzazione, sulla base delle proposte già pervenute.

P. M.